

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2019 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2019 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2018/C 57/08)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾ (il regolamento) che intendono, nel 2019:
 - a) **importare** nell'Unione europea o **esportare** dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento; oppure
 - b) produrre o importare tali sostanze per **usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi**.In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 29 marzo 2019, le imprese ubicate in uno degli altri 27 Stati membri necessiteranno di una licenza per importare sostanze controllate dal Regno Unito o per esportarle. Inoltre, le imprese ubicate nel Regno Unito che intendano svolgere queste attività prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea continueranno a necessitare di una licenza fino al 29 marzo 2019. Di conseguenza tutte queste imprese sono tenute a ottemperare alle istruzioni impartite nella presente comunicazione e a trasmettere le informazioni richieste entro il termine ivi indicato.
2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
 - Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
 - Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
 - Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
 - Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
 - Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
 - Gruppo VI: bromuro di metile
 - Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
 - Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
 - Gruppo IX: bromoclorometano
3. L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate ⁽²⁾ richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ⁽³⁾, di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.
4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
 - a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
 - b) importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon),
 - c) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima,
 - d) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

⁽¹⁾ GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

⁽³⁾ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾ nel caso a),
- conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5. Un'impresa che nel 2019 desidera importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
6. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2>) è tenuta a farlo entro l'**8 maggio 2018**.
7. L'impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dall'**8 maggio 2018** nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

8. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro l'**8 giugno 2018**.

Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9. La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2019, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

10. Un'impresa che nel 2019 desidera esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
11. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
12. Prima di procedere a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione nel 2019, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

⁽¹⁾ GUL 147 del 2.6.2011, pag. 4.